



CITTA' DI LERICI
(Provincia di La Spezia)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA CATENARIA COMUNALE
E DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE,
IN REGIME DI CONCESSIONE DEMANIALE.

CITTA' DI LERICI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CATENARIA COMUNALE E DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE, IN REGIME DI CONCESSIONE DEMANIALE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 6 giugno 2016
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29 settembre 2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23 dicembre 2022
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13 gennaio 2023
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 16 novembre 2023

Art.1 - OGGETTO

Il presente regolamento si applica sulle concessioni demaniali intestate alla Sviluppo Turistico Lerici s.r.l., ed ha per oggetto la disciplina dell'esercizio e dell'uso dell'impianto di catenaria, dei moli, della banchina e delle altre infrastrutture ed attrezzature comunali accessorie dello specchio d'acqua del Demanio Marittimo in regime di concessione nel Porto di Lerici per l'ancoraggio dei natanti e delle imbarcazioni, di cui gli assegnatari dei relativi ormeggi abbiano la disponibilità.

Ai fini del presente regolamento, per imbarcazioni si considerano le navi registrate e per natanti le altre imbarcazioni non soggette a registrazione, per utente assegnatario la persona fisica o giuridica alla quale è stato assegnato l'ormeggio; per gestore il soggetto che gestisce gli ormeggi.

Art.2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI

Gli ormeggi sono suddivisi in stanziali, stagionali e di libero transito.

Gli ormeggi sono classificati, come di seguito, in base alla larghezza e lunghezza fuori tutto dei natanti ovvero delle imbarcazioni a remi, a vela e/o a motore, per il cui ancoraggio possono essere impiegati:

lunghezza:			larghezza:
classe a) fino a mt 5			fino a mt. 2,00
classe b) da mt. 5.01	a mt.6.00	“	fino a mt. 2,20
classe c) da mt. 6.01	a mt.7.00	“	fino a mt. 2,40
classe d) da mt. 7.01	a mt.8.00	“	fino a mt. 2,80
classe e) da mt. 8.01	a mt.9.00	“	fino a mt. 3.20
classe f) da mt. 9.01	a mt.10.00	“	fino a mt. 3,40
classe g) da mt. 10.01	a mt. 12.00	“	fino a mt. 4,10
classe h) da mt.12.01	a mt. 14.00	“	fino a mt. 4,50

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante o dell'imbarcazione, compreso ogni tipo di accessorio fisso, Pertanto l'imbarcazione o il natante deve rientrare nei limiti prescritti per le classi di ormeggio di rispettiva assegnazione.

Le assegnazioni e gli spostamenti devono tenere conto delle dimensioni delle imbarcazioni, non solo per quanto riguarda le dimensioni massime ammesse, ma anche sotto il profilo della congruità fra posto barca assegnato e dimensioni reali.

Il gestore ha comunque facoltà, per motivi organizzativi legati alla piena occupazione dei posti barca, di permettere occupazione temporanee di gavitelli di classe d'ormeggio superiore.

Ogni variazione della classe degli ormeggi risultante dalla realizzazione di progetti esecutivi dell'impianto di catenaria o di nuovi pontili, dovrà essere assentita con motivato provvedimento della Giunta Comunale subordinatamente al benessere della competente Autorità Marittima.

Art. 3 - DISCIPLINA LIBERO TRANSITO

I gavitelli destinati al libero transito sono attualmente 8 della classe a) (fino a mt. 5,00) e posizionati nella zona 3 lungo il canale di transito di ponente, perpendicolare al lungomare Vassallo.

Per la disciplina dei suddetti gavitelli è istituito apposito registro dove verranno annotate le generalità del proprietario e le caratteristiche dell'imbarcazione che usufruisce dell'ormeggio.

E' altresì istituito un servizio di attracchi ai punti di ormeggio presenti sulla Calata Mazzini dotati di utenze di servizio, per barche aventi lunghezza fino a 12 ,00 metri.

L'utilizzo del servizio è subordinato al rispetto del Disciplinare per i Servizi di attracco ai punti di ormeggio sulla Calata Mazzini **allegato A** al presente Regolamento.

L'assegnazione di tali ormeggi è effettuata dal Gestore in relazione alle richieste pervenute per una durata massima di 10 giorni nel periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) e di un mese in altro periodo.

Le tariffe minime di utilizzo vengono stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

L'amministrazione comunale può disporre per periodi limitati la gratuità degli ormeggi per manifestazioni di particolare interesse.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI STANZIALI

Hanno diritto a fruire dell'impianto di catenaria tutti coloro che alla data del 31.12 del corrente anno risultano assegnatari dei gavitelli attualmente disponibili nella catenaria ed in regola con i pagamenti per l'anno in corso.

Gli ormeggi stanziali che si renderanno disponibili saranno assegnati alle persone fisiche o giuridiche che saranno utilmente collocate nella graduatoria/graduatorie di cui agli articoli seguenti, utilizzando il criterio che ogni posto liberato da residente, sarà assegnato a residente ed ogni posto liberato da non residente avrà una assegnazione a non residente.

Il gestore riserva n.4 gavitelli (3 di cl. H e 1 di cl. G) da assegnare ad attività di noleggio con o senza conducente, che saranno gestiti con una graduatoria a parte con le solite modalità previste per gli ormeggi stanziali. Se tali ormeggi non saranno assegnati, il gestore potrà procedere ad assegnarli come ormeggi stagionali a chi ne farà richiesta entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento alla stagionalità.

Per le assegnazioni il gestore pubblicherà sul proprio sito entro il 15 gennaio di ogni anno la lista dei posti disponibili suddivisi per classe, successivamente indicherà, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data della seduta pubblica in cui saranno assegnati i posti disponibili seguendo la graduatoria di cui all'art. 6.

Gli aspiranti assegnatari potranno presidiare personalmente o farsi rappresentare da persona delegata.

L'assenza alla seduta o la mancata accettazione comporterà il passaggio al successivo aspirante e la cancellazione dalla relativa graduatoria

La domanda sarà disponibile nella sezione modulistica del sito istituzionale del concessionario.

Prima dell'assegnazione definitiva dovrà essere:

- a) Accertata, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta dall'assegnatario ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la sussistenza di tutti i requisiti utilizzati per la determinazione del punteggio finale e l'esattezza di tutti i dati indicati nella domanda di inserimento in graduatoria;
- b) Accertato, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta dall'assegnatario ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che nessun componente del nucleo familiare sia già assegnatario di posto barca nelle Concessioni assentite dal comune di Lerici ovvero abbia in atto istanza per ottenerlo.

Nel caso in cui l'assegnatario non fosse in grado di dimostrare la sussistenza degli elementi indicati al punto a) e b) non si procederà all'assegnazione;

L'assegnazione ha durata fino a scadenza della concessione demaniale alla società Sviluppo Turistico Lerici.

L'assegnazione viene formalizzata con sottoscrizione da parte del gestore e dell'utente del verbale di assegnazione; contestualmente sarà consegnato all'assegnatario copia del presente regolamento che dovrà sottoscrivere per accettazione e pagamento del canone (vedi art.13).

Il gestore per propri motivi organizzativi può revocare l'assegnazione dell'ormeggio senza essere tenuto ad alcun indennizzo, dandone comunicazione scritta all'utente entro il 30 giugno; in questo caso la revoca entra in vigore dal 01 gennaio dell'anno successivo.

Art. 4 bis – ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI STAGIONALI

Gli ormeggi stagionali, (utilizzabili dal 15 aprile al 30 novembre), che si renderanno disponibili saranno assegnati alle persone fisiche che saranno utilmente collocate nella graduatoria di cui agli articoli seguenti.

Per le assegnazioni il gestore pubblicherà sul proprio sito entro il 15 marzo la lista dei posti disponibili suddivisi per classe indicando successivamente, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data della seduta pubblica in cui saranno assegnati i posti disponibili seguendo la graduatoria.

Gli aspiranti assegnatari potranno presidiare personalmente o farsi rappresentare da persona con delega scritta.

L'assenza alla seduta o la mancata accettazione comporterà il passaggio al successivo aspirante e la cancellazione dalla relativa graduatoria.

Le assegnazioni stagionali, avranno un termine preindicato e non costituiranno diritto per assegnazioni future.

Le assegnazioni stagionali, si perfezioneranno con il pagamento del canone previsto per lo stagionale entro 10 giorni dall'assegnazione in seduta pubblica.

Se gli ormeggi stagionali non saranno assegnati totalmente con la seduta pubblica, il gestore potrà procedere ad assegnarli come ormeggi stagionali a chi ne farà richiesta in momenti successivi alla seduta pubblica per l'assegnazione stagionale e comunque seguendo l'ordine progressivo di richiesta. Il corrispettivo è il canone previsto per le assegnazioni stagionali per intero.

Art.5 - DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER GLI ORMEGGI STANZIALI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI

L'aspirante all'assegnazione dell'ormeggio stanziale dovrà inoltrare al soggetto gestore, entro e non oltre il 31.12 dell'anno di riferimento, apposita domanda (disponibile nella sezione modulistica del sito istituzionale del concessionario) nella quale, sotto pena di rigetto, dovranno essere indicati:

- a) Le complete generalità del richiedente;
- b) La residenza ed il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica se disponibile;
- c) Il tipo di mezzo nautico (pesca, diporto) con il quale intende utilizzare l'ormeggio e i suoi dati caratteristici (materiale di costruzione, larghezza, lunghezza fuori tutto, tipo di motore e potenza, pescaggio, matricola, Ufficio di iscrizione);
- d) Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente l'ormeggio è unico proprietario del mezzo nautico descritto.

Il richiedente è tenuto a comunicare al gestore ogni successiva variazione dei dati indicati nell'istanza di inserimento in graduatoria.

Il gestore non sarà in nessun caso responsabile per disservizi, mancate assegnazioni, perdite di corrispondenza, ecc., per causa di inesatta o incomplete indicazioni è di cui al precedente comma 1 e mancate comunicazioni di variazione degli stessi.

- e) La domanda di inserimento nella graduatoria degli ormeggi stanziali ha validità biennale con riferimento all'anno di presentazione. Tale domanda dovrà essere ripresentata al termine del biennio per il suo mantenimento in graduatoria

Art. 5 bis- DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER GLI ORMEGGI STAGIONALI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI

L'aspirante all'assegnazione dell'ormeggio stagionale dovrà inoltrare al soggetto gestore, dal 01 gennaio dell'anno di riferimento entro e non oltre il 28 febbraio dello stesso anno apposita domanda (disponibile nella sezione modulistica del sito istituzionale del concessionario) nella quale, sotto pena di rigetto, dovranno essere indicati:

- f) Le complete generalità del richiedente;
- g) La residenza ed il recapito telefonico l'indirizzo di posta elettronica se disponibile
- h) Il tipo di mezzo nautico (pesca, diporto) con il quale intende utilizzare l'ormeggio e i suoi dati caratteristici (materiale di costruzione, larghezza, lunghezza fuori tutto, tipo di motore e potenza, pescaggio, matricola, Ufficio di iscrizione);

La formazione della graduatoria sarà in funzione della data di presentazione della richiesta e ha validità per l'anno di riferimento.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che tutti i rapporti con il gestore saranno disciplinati dal presente regolamento pubblicato sul sito web del gestore che è il seguente: www.sviluppoturisticoLERICI.eu.

Art.6 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI STANZIALI

Ogni anno il soggetto gestore provvederà ad aggiornare le graduatorie di tutti i richiedenti l'ormeggio stanziale e verrà trasmessa per opportuna conoscenza al Comune, che a sua volta la renderà pubblica affiggendola all'Albo Pretorio per un periodo adeguato, comunque non inferiore a 90 giorni. Detta graduatoria sarà pubblicata entro il 10 gennaio sul sito del gestore.

Le graduatorie saranno due, di cui una per i residenti del Comune di Lerici, ai quali sarà riservato almeno il 50 % degli ormeggi disponibili, l'altra a non residenti.

Tale graduatoria andrà aggiornata e quindi andrà presentata domanda di conferma di interesse entro il 31/12/2023. In seguito la domanda andrà effettuata ogni 2 (due) anni (articolo 5, punto e)

Il gestore riserva prioritariamente il 50% degli ormeggi che si renderanno disponibili per lo spostamento di utenti già assegnatari di posto barca che ne hanno fatto richiesta scritta, procedendo in ordine cronologico di richiesta, anziché assegnarli ai nuovi richiedenti, fermo restando che i posti liberatisi a seguito di tali spostamenti saranno assegnati agli aventi diritto inseriti in graduatoria.

Entrambe le graduatorie verranno formate assegnando punti 1,00 per ogni mese a partire da quello successivo alla presentazione della domanda. All'interno della graduatoria dei non residenti è prevista l'assegnazione, di ulteriori punti 0,5 per anno ai proprietari di abitazione nel Comune di Lerici.

Il sito web è l'unico mezzo con il quale il gestore informa gli aspiranti assegnatari delle graduatorie, dei posti disponibili e delle date in cui si procederà alle assegnazioni secondo le modalità previste nei precedenti articoli.

Art 7 - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE E NELLA GRADUATORIA/GRADUATORIE

Il subentro, indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, sarà consentito nei seguenti casi:

- a) All'erede del mezzo nautico in caso di morte dell'assegnatario o per donazione purché all'interno del nucleo familiare ed a condizione che non risulti assegnatario di altro posto barca nello specchio d'acqua di Lerici;
- b) Al coniuge, al parente o affine di primo grado, oppure, solo se appartenente allo stesso nucleo familiare anche al parente o affine di secondo grado, a condizione che non risulti assegnatario di altro posto barca nello specchio d'acqua di Lerici.

L'avente diritto al subentro potrà esercitarlo inoltrando al gestore, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, apposita domanda, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari;

Il gestore provvederà, con apposito atto alla voltura dell'autorizzazione nei 30 giorni successivi.

Il subentrante manterrà il punteggio acquisito fino alla data del subentro, successivamente l'aumento del punteggio sarà calcolato in base ai requisiti in possesso del subentrante.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al subentro nella graduatoria.

Art. 8 - MANCATO UTILIZZO DELL'ORMEGGIO

L'assegnatario che entro il 28 febbraio comunichi la propria volontà di non utilizzare per l'anno in corso l'ormeggio, usufruirà nella stagione successiva di uno sconto sul canone pari al 50%. Tale ormeggio verrà destinato per il transito o altra soluzione a tempo determinato (individuato dal gestore).

Art. 9 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

L'assegnatario decade dall'assegnazione dell'ormeggio per i seguenti motivi:

- a) Rinuncia scritta presentata dall'assegnatario. La rinuncia avrà validità dal 01 gennaio dell'anno successivo.
- b) In caso di falsa attestazione dei requisiti riportati nella domanda ovvero di falsa dichiarazione di cui ai precedenti artt.4 e 6.
- c) Mancata comunicazione preventiva delle modifiche, delle sostituzioni e del cambiamento dei dati comunicati al gestore (esempio tipologia del mezzo nautico, ecc.).
- d) Scambio di ormeggio senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del gestore.
- e) Mancata stipula di apposita assicurazione, relativa all'anno in corso, per responsabilità civile che andrà consegnata manualmente o tramite PEC entro il 31/12 dell'anno di riferimento.
- f) Mancato ritiro dell'adesivo del numero di posto barca che dovrà essere ritirato dal 1febbraio al 30 giugno dell'anno di riferimento ed esposto sull'imbarcazione. Nel caso in cui l'assegnatario fosse impossibilitato al ritiro, ha la facoltà di delegare altra persona che dovrà recarsi negli uffici con delega scritta completa di copia del documento d'identità in corso di validità, del delegante e del delegato.
- g) Subaffitto, cessione dell'ormeggio, anche per gratuità.
- h) Turbativa o molestia o grave infrazione alle norme previste dal presente regolamento.
- i) Mancato utilizzo per due anni consecutivi del posto barca
- j) Mancato pagamento del canone entro i termini previsti

In caso di decadenza dell'assegnazione dell'ormeggio l'Utente è obbligato a rimuovere il mezzo nautico.

Ove questo non provveda, il gestore ricorrerà alla rimozione forzata del mezzo nautico, nel qual caso all'Utente verranno addebitate le relative spese.

Art.10 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

- 1) Gli ormeggi sono identificati da apposite schede informative predisposte dal gestore che le terrà, in base alle comunicazioni degli assegnatari, costantemente aggiornate. In ciascuna scheda verranno riportati il numero di gavitello, le generalità dell'assegnatario ed il recapito dello stesso, l'eventuale nome del mezzo nautico ancorato all'ormeggio, la lunghezza e la larghezza, i dati e le caratteristiche che lo riguardano, gli estremi dell'iscrizione al Registro, qualora richiesto dalla legge, nonché ogni ulteriore notizia prescritta o ritenuta utile.
- 2) Gli assegnatari sono tenuti ad informare il Gestore delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda che si riferisce al loro mezzo nautico almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione. L'utente senza il preventivo assenso del gestore non può utilizzare l'ormeggio con un mezzo nautico diverso da quello oggetto di autorizzazione.
- 3) Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, deve essere autorizzato con formale atto del gestore ed annotato

nelle corrispondenti schede identificative.

- 4) L'ormeggio è assegnato ad un solo utente, pertanto non sono ammessi natanti di proprietà di più soggetti.
- 5) Ogni ormeggio viene identificato con un numero progressivo assegnato dal gestore. Tale numero, riportato su apposito adesivo, deve essere apposto sul mezzo nautico e deve corrispondere al numero riportato sulla boa. Qualora l'assegnatario decadesse dovrà provvedere alla restituzione del numero assegnato.
- 6) Tutti i mezzi nautici dovranno risultare provvisti di polizza assicurativa per responsabilità civile intestata all'assegnatario dell'ormeggio nonché dei dispositivi che il gestore riterrà necessari per evitare che l'imbarcazione arrechi danni agli altri natanti e alle strutture.
- 7) E' vietata ogni forma di subaffitto o cessione dell'ormeggio, anche gratuita.
- 8) Al fine di ottimizzare l'uso degli ormeggi il Gestore potrà intimare all'assegnatario lo spostamento del natante da un ormeggio all'altro, previa comunicazione scritta. Qualora l'assegnatario non provveda entro il termine indicato, il Gestore effettuerà lo spostamento con mezzi e personale propri fatta salva la rivalsa per le spese sostenute.
- 9) Gli utenti devono fare uso dell'impianto di catenaria e delle relative infrastrutture di pertinenza alle condizioni e con le modalità previsti dal presente regolamento. Gli assegnatari sono pertanto responsabili per le trasgressioni commesse direttamente da essi ovvero da quanti, con il loro consenso, vengono ammessi a fruire, a qualsiasi titolo dell'ormeggio e degli accessori di servizio dello stesso impianto.
- 10) Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza in modo prudente ed accorto, nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del presente Regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di affondamento per gli altri natanti. I moli e le banchine dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro o deposito.
- 11) E' fatto divieto agli assegnatari di effettuare innovazioni non autorizzate dal gestore inerenti l'assetto ed il funzionamento dell'impianto di catenaria e delle infrastrutture di servizio.
- 12) La stessa disciplina si estende, per quanto compatibile, ad ogni ulteriore infrastruttura accessoria.

Allorché la concessione demaniale dell'impianto di catenaria dovesse cessare per qualsiasi motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere i mezzi nautici in conformità alle istruzioni impartite dal Gestore nonché a rimborsare al gestore le spese che lo stesso dovesse sostenere per colpa della loro inerzia e per lo sgombrò dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero.

Il mancato rispetto delle norme suindicate prevede la decadenza dall'assegnazione

ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il gestore è responsabile solo dei danni derivati da anomalie, mal funzionamento e rotture delle attrezzature presenti sotto il livello dell'acqua.
2. Il gestore non risponde:
 - a) per eventuali furti dei mezzi nautici ormeggiati in catenaria, delle loro dotazioni e attrezzature di bordo
 - b) per atti di vandalismo effettuati agli stessi, alle loro dotazioni e attrezzature.
 - c) dei danni arrecati ai natanti e alle loro dotazioni e attrezzature non imputabili a rotture della catenaria.
 - d) dei danni arrecati da altri natanti e ad altri natanti.
- 3 Il gestore risponde comunque e solamente dei danni imputabili ed esclusivamente nei limiti ed alle condizioni della polizza assicurativa all'uopo stipulata.
- 4 Il gestore non è responsabile degli abusi commessi dal pubblico, dagli utenti e/o dagli assegnatari, i quali potranno essere denunciati alle Autorità preposte alla vigilanza.

ART. 12 - CANONE A CARICO DELI ASSEGNATARI

Gli assegnatari di ormeggio hanno l'obbligo di corrispondere al gestore un canone annuo. La Giunta Comunale procede alla determinazione dell'entità minima del canone relativo agli ormeggi stanziali e destinati al transito. Sull'importo della tariffa stabilita sarà applicata una riduzione di entità differenziata:

- a) a favore degli assegnatari residenti attualmente ed in passato per almeno dieci anni nel Comune di Lerici;

- b) a favore dei proprietari di seconda casa nel Comune di Lerici.

ART. 13 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Per l'utilizzo dell'ormeggio l'utente dovrà versare al gestore, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento entro la data del 28 febbraio di ogni anno, il canone annuo secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale sulla base della classe di ormeggio effettivamente occupata. I pagamenti effettuati oltre tale data **dovranno essere maggiorati del 15%** e dovranno comunque essere effettuati non oltre il 31 marzo. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, l'assegnazione sarà ritenuta non valida ed il gestore stabilirà contestualmente il termine perentorio entro cui rimuovere il natante. Qualora l'utente non provveda entro il termine indicato, il Gestore effettuerà lo spostamento con mezzi e personale propri fatta salva la rivalsa per le spese sostenute.

Per gli ormeggi destinati al libero transito il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'attracco.

ART. 14 SERVIZIO DI TRAGHETTAMENTO

Gli orari e le modalità di fornitura del servizio di traghettamento agli utenti dell'impianto di catenaria, sono esposti sui moli ed alla banchina dove stazionano le unità di trasporto su apposite tabelle ubicate in posizione visibile e protetta, da destinare anche alla pubblicazione di ogni altro comunicato.

Gli assegnatari dovranno impiegare l'unità di trasporto a remi per il tempo strettamente necessario e per il numero massimo dei posti ammessi dall' omologazione.

Gli utenti devono sottostare alle istruzioni impartite dal marinaio al comando dell'unità di trasporto a motore e da coloro che fossero preposti alla vigilanza ed al controllo e se richiesto devono presentare il proprio documento di riconoscimento.

Gli utenti hanno l'obbligo di avvalersi esclusivamente delle unità di trasporto riservate al settore, in cui è compreso il loro ormeggio, in conformità alle istruzioni dettate al riguardo dal gestore.

Le trasgressioni e gli abusi verranno sanzionate.

ART.16 - NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Tutti i mezzi nautici ancorati agli ormeggi dell'impianto di catenaria e delle infrastrutture accessorie devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento. Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature d'ormeggio, è formalmente vietato agli utilizzatori dei mezzi nautici, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore.

Tutti i mezzi nautici, durante lo stazionamento dovranno essere dotati di idonei dispositivi atti ad ammortizzare eventuali urti tra gli stessi (parabordi). Nell'ambito dello specchio d'acqueo marittimo e di approdo sono vietati l'uso di proiettori abbaglianti, la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare l'inquinamento del mare e lordare i moli e le banchine.

E' vietato l'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico a mare.

E' vietato ogni lavoro che comporti disagio o molestia agli altri utenti.

Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all'ambiente od altri danni, gli utenti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) areare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;
- b) curare che le apparecchiature elettriche e radio elettriche del mezzo nautico siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari della strumentazione,
- c) il rifornimento del carburante deve essere eseguito possibilmente soltanto nella zona vicina al distributore, in quanto particolarmente attrezzata.
- d) i comparti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente areati in modo idoneo ovvero protetti in involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi
- e) gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento;

f) in caso di inizio di incendio tutto dovrà essere messo in opera per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare, quindi, dell'Autorità competente;

g) nella ipotesi di versamenti accidentale di idrocarburi, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze, informandone, senza ingiustificato ritardo l'Autorità Marittima, cui spetta di Impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;

Salvo il risarcimento di eventuali danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal gestore e/o altri Enti nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

ART. 17 - MANOVRE DI ORMEGGIO

Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente ed accorto nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione, delle disposizioni dell'Autorità Marittima Locale e del presente Regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per gli altri natanti od imbarcazioni.

ART. 18 - RUMORE E LAVORI MOLESTI

Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima delle ore dieci e dopo le ore venti, nonché dalle ore 12,30 alle 15,30, durante il periodo da giugno a settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

Ogni lavoro necessario, che per la sua natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza all'impianto, secondo le istruzioni ricevute dal gestore, a tal fine preventivamente avvertito.

ART. 19 - AZIONI DI TURBATIVA

Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dell'impianto di catenaria come pure dei moli, dei pontili, della banchina di servizio e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno essere denunciate al gestore, cui spetta di adottare i provvedimenti necessari per il godimento pieno e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché, per la repressione di ogni illecita condotta, non escludendo la denuncia alle competenti autorità.

ART. 20 – SANZIONI

Fatte salve le competenze dell'autorità Marittima e senza pregiudizio dei provvedimenti dalla stessa adottati in virtù del Codice della Navigazione in ordine all'infrazione rilevata, il Concessionario potrà altresì adottare particolari provvedimenti sanzionatori a carico degli utenti, ivi compresa la decadenza dell'ormeggio, nelle fattispecie previste negli articoli che precedono.

Tutti gli utenti sono tenuti all'osservanza delle presenti norme, del Codice della Navigazione, delle normative in materia di polizia, di igiene, tutela ambientale e sicurezza.

I contravventori saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero causare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza del presente regolamento, salve le maggiori responsabilità civili e penali.

ART. 21 NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento sostituisce e/o abroga tutte le precedenti regolamentazioni in materia ed entra in vigore dal 01/01/2023.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni esistenti in materia.

Ferme restando le presenti disposizioni, è facoltà del Concessionario regolare convenzionalmente i rimanenti aspetti del rapporto contrattuale con l'Utente.